

Premessa

L'anno 2003 segna importanti novità nel quadro istituzionale di interesse regionale, a seguito dell'approvazione della legge 5 giugno 2003 n. 131 che ha dato attuazione al nuovo Titolo V, Parte II della costituzione.

La legge 131, nel confermare competenze già intestate alla Corte con la riforma ordinamentale del 1994, le iscrive nella più ampia dimensione di una legislazione finalizzata all'applicazione del dettato costituzionale riformato, precisandone ambiti e affacci con speciale riferimento al rispetto degli equilibri di bilancio e al Patto di stabilità interno.

L'intento è di un raccordo fra autonome scelte programmatiche degli enti territoriali, da garantire, ed esigenze di adeguamento ai vincoli posti dalla costituzione fiscale europea.

L'articolazione decentrata della Corte dà ragione delle ulteriori specifiche attribuzioni intestate alle Sezioni regionali di controllo, intese a verificare il perseguimento degli obiettivi recati in leggi di principio e di programma, la sana gestione finanziaria degli enti locali, il funzionamento dei controlli interni.

La presente relazione, nel quadro della ridefinizione di compiti attribuiti al livello centrale della Corte, propriamente funzionali al suo ruolo di esclusivo referente con il Parlamento nazionale, privilegia riflessioni e avvisi su governo e flussi di finanza pubblica rinvenienti dalle gestioni finanziarie degli enti del comparto regionale per scrutarne cause ed effetti sui conti nazionali.

In questo approccio tematico vengono in considerazione questioni poste da un consistente avvio impresso al decentramento dei poteri di governo, non sostenuti, tuttavia, da un contestuale riordino del sistema di finanziamento.

La questione di fondo, nella quale si riassume l'incerto confine di cui soffre l'autonomia regionale, a oltre due anni dalla riforma del titolo V della costituzione, si condensa nella mancata attuazione dell'art. 119 costituzione.

Gli aspetti tuttora da definire, sui quali è chiamata ad offrire il suo contributo l'Alta Commissione per il federalismo, si misurano nel

bilanciamento di complessità istituzionali che coinvolgono sia il margine consentito al superamento del principio di uniformità, sia il nuovo percorso da assicurare alle regole di perequazione.

Da dire, a riguardo, che la lettera m) dell'art. 117 cost., con l'assegnazione di competenza esclusiva allo Stato nella definizione dei livelli essenziali di prestazioni, stabilisce una regola generale di uniformità vincolante per Regioni e enti locali.

Quanto alla sanità, in particolare, ad essere coinvolti sono aspetti qualitativi e quantitativi.

A tutto ciò si coniuga, perciò, la questione, irrisolta, delle regole di perequazione, mentre sembra affermarsi l'esigenza di un'applicazione della lettera m) dell'art. 117 nel senso di una dotazione finanziaria coincidente con un finanziamento fondato su prestazioni essenziali uniformi che non ignori il criterio del fabbisogno.

Questa sede centrale si fa carico delle indicate problematiche e per assolvere ai propri compiti, come definiti con la legge 131, è la presente relazione licenziata per il Parlamento, la quale privilegia aspetti economico-finanziari riferiti al comparto regionale.